

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 24

Riunione del 2 marzo 2005

Sono presenti:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Avv. Fabrizio FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. G.Roberto CALDARA | COMPONENTE |
| - Avv. Antonio AMATO | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra D'Alessandro | Segretaria |

- 18.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ;**
- **GIANFRANCESCO ANDREA, MARRAFFINO DAVIDE ,**
D'ASCENZO LUCA, PORFIDO MICHELE, SOC.AS
PALLAVOLO MONTENERO

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- vista la relazione ex art.72, 1° comma - lett. C) R.G., della Procura Federale con la quale sono stati deferiti Gianfrancesco Andrea, Marraffino Davide, D'Ascenzo Luca e Porfido Michele, in merito alla sostituzione personale in occasione della gara n.42 U/18/M del 11-03-04 tra la AS Volley Termoli e la ASP Montenero;

OSSERVA

la fattispecie all'esame merita opportuna ridefinizione sotto il profilo soggettivo, per evidente errore materiale nella individuazione del Capitano in campo della A.S.P. Montenero posto che il verbale di riconoscimento ed il referto di gara chiaramente indicano in questa veste Valentini Stefano e non anche D'Ascenzo Luca nei confronti del quale deve rendersi il decreto di archiviazione , nonché contestualmente disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per valutare eventuali profili di responsabilità a carico di Valentini Stefano.

L'adottato provvedimento deriva dal costante orientamento sia di questa Commissione che della Commissione Appello Federale; che, con costanti pronunzie, hanno affermato l'assoluta valenza probatoria del referto arbitrale che, nel caso di specie, consente di pervenire al convincimento che Valentini Stefano è stato Capitano in campo della ASP Montenero.

In ragione del soprariportato principio probatorio è emersa la violazione, da parte di Gianfrancesco Andrea, del combinato disposto dell'art.17 Statuto Fipav, dell'art.19 - 2° comma, lett.B) RAT e 19 1° comma lett.A) Reg.Gare, essendosi sostituito al momento del riconoscimento con Benedetto Gustavo, altro atleta tesserato per la ASP Montenero, presentando il suo documento.

Pur dovendosi riconoscere che la sostituzione personale con l'atleta Benedetto Gustavo, non sia riuscita al Gianfrancesco Andrea, avendo il 1° Arbitro riscontrato la palese difformità tra la foto apposta sul documento di Benedetto Gustavo rispetto all'atleta Gianfrancesco Andrea che lo presentava, va tuttavia affermata la gravità del comportamento di quest'ultimo per avere comunque tentato di raggiungere un risultato illecito non solo riferito alla sostituzione personale, ma anche quello pur sempre rilevante , di partecipare ad una gara U 18, pur avendo egli raggiunto la maggiore età.

Inoltre dall'esame della documentazione in atti, può serenamente affermarsi che il comportamento adottato dal Gianfrancesco va qualificato gravemente colpevole ed evidenzia profili di dolo specifico e la consapevolezza della sostituzione si riscontra dal fatto che il Benedetto Gustavo non solo non era presente in campo, ma non era neppure presente al momento del riconoscimento, escludendo così una eventuale confusione al momento della consegna dei documenti e conseguente riconoscimento dei vari atleti; volutamente si sorvola sul fatto che erano appena 6.

La gravità della violazione mina alla radice il presupposto di lealtà e probità sportiva oltre a quello di osservare quelli che sono i precetti contenuti nei vari regolamenti della Federazione e, corrispondentemente alla violazione del precetto, si ritiene determinare in mesi 12 la sanzione della sospensione a carico di Gianfrancesco Andrea, ritenendo l'elemento della intenzionalità assorbente la riduzione per il reato tentato.

L'esame della posizione di Gianfrancesco Andrea, consente altresì di evidenziare profili di eventuale concorso nel reato, da parte di Benedetto Gustavo, atleta che comunque ha fornito il documento di riconoscimento a Gianfrancesco Andrea; pertanto si dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura Federale, per valutarne eventuali profili di responsabilità di Benedetto Gustavo.

L'accertamento della grave violazione dei regolamenti, così come accertato e perpetrato, almeno allo stato, dal solo Gianfrancesco Andrea, impone la valutazione della posizione della ASP Montenero e del suo Presidente Porfido Michele a titolo di responsabilità oggettiva, non avendo offerto adeguata prova ex art.55 n. 4 R.G., di aver fatto quanto idoneo per evitare che un tesserato, nella fattispecie Gianfrancesco Andrea, adottasse comportamenti gravemente colpevoli in aperta violazione dei Regolamenti federali.

Alla gravità dell'infrazione consegue la determinazione della sanzione della multa di € 500,00 a carico della Soc. A.S.P. Montenero e di mesi 6 per il suo Presidente, Porfido Michele, da ogni attività federale. Ultima notazione merita la posizione di Marraffino Davide - allenatore - per il quale non si è raggiunta la piena prova del suo coinvolgimento nei comportamenti illegittimi posti in essere da Gianfrancesco Andrea, atteso che l'illecito è rimasto a livello di tentativo, perché inibito al momento del riconoscimento negli spogliatoi e non anche sul campo di gara, laddove la presenza dell'allenatore è certa.

Conseguentemente ritiene la Commissione dover rendere la declaratoria di non luogo a sanzione nei confronti di Marraffino Davide.

P. Q. M.

- dispone non doversi procedere nei confronti di D'Ascenzo Luca per errore materiale di persona;
- determina a carico di Gianfrancesco Andrea la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12;
- determina la sanzione a carico della ASP Montenero della multa di € 500.00;
- determina la sanzione a carico di Porfido Michele - n.q. di Presidente della ASP Montenero - della sospensione di mesi 6 da ogni attività federale;
- dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la valutazione della posizione dei tesserati Valentini Stefano in qualità di Capitano nell'incontro n. 42 del 11-03-04 U/18/M e di Benedetto Gustavo, quale titolare del documento offerto da Gianfrancesco Andrea all'Arbitro in occasione del riconoscimento preventivo alla gara n. 42 U/18/M

Così deciso il 03.02.05

Affisso il 10 marzo 2005

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci